

(N. 1102)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 15 giugno 1955 (V. Stampato N. 1566)

presentato dal **Ministro dell'Interno**
(SCELBA)

di concerto col **Ministro della Difesa**
(TAVIANI)

e col **Ministro del Tesoro**
(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 21 GIUGNO 1955

Trattamento di quiescenza agli ausiliari di leva
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai volontari di leva arruolati nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in applicazione della legge 15 ottobre 1950, n. 913, divenuti inabili per cause dipendenti da servizio e, in caso di loro decesso per le cause medesime, ai loro congiunti, viene liquidato il trattamento di quiescenza privilegiato ordinario con le norme stabilite per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte, per l'esercizio

finanziario 1954-55, con i fondi stanziati nel capitolo 36 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo (« Pensioni ordinarie ed assegni di caroviveri »).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1952.

Il Presidente della Camera dei deputati

LEONE.